



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 19** **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 10/AA al n. 12/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 831 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano GUAZZOLI, e della società ASD ROCCA PRIORA RDP CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO GUAZZOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocca Priora, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 fino ad almeno il 21.4.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD ROCCA PRIORA RDP CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Stefano Guazzoli all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano GUAZZOLI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROCCA PRIORA RDP CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano GUAZZOLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD ROCCA PRIORA RDP CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianluca CAMILLETTI, e della società C.S. VILLA MUSONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA CAMILLETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Villa Musone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 1.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico e dal Manuale Scuola Calcio Elite del Settore Giovanile e Scolastico allegato al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.29 del 22.8.2022, per avere lo stesso quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Villa Musone, consentito e comunque non impedito che venisse utilizzato indebitamente il logo di "Scuola Calcio" ora denominato "Settore Giovanile" nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 6.3.2024, data in cui con Comunicato Ufficiale n. 73 la Delegazione Provinciale di Ancona ha pubblicato il riconoscimento della società dallo stesso rappresentata come Club Giovanile di 1° livello;

C.S. VILLA MUSONE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianluca Camilletti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca CAMILLETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società C.S. VILLA MUSONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca CAMILLETTI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società C.S. VILLA MUSONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 746 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gabriele ROMANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE ROMANO, all'epoca dei fatti tesserato A.I.A., in violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a), c) e m), del Regolamento AIA e dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per avere, al termine della gara Ancona Respect 2001 – LF Jesina Femminile del 20 gennaio 2024, valevole per il girone A del campionato U17 Regionali Femminile C11, e dallo stesso diretta in qualità di arbitro:

a) provveduto a contattare, al fine di ottenere la conferma della generalità del sig. Mario Lisica, dirigente della società Ancona Respect 2001, successivamente sanzionato dal Giudice sportivo territoriale sulla base delle risultanze del referto arbitrale con l'inibizione fino al 21 maggio 2024, tramite il servizio di messaggistica whatsapp una calciatrice della squadra U15 della società Ancona Respect 2001, commentando alcune delle decisioni tecniche assunte durante la gara ed utilizzando espressioni incompatibili con i principi di trasparenza, di correttezza e di probità, intimidatorie e lesive della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;

b) contattato nuovamente tramite whatsapp, successivamente alla pubblicazione della decisione del Giudice sportivo territoriale recante l'irrogazione nei confronti del sig. Mario Lisica della sanzione dell'inibizione fino al 21 maggio 2024, la medesima calciatrice della squadra U15 della società Ancona Respect 2001, alla quale provvedeva ad inviare copia della decisione del Giudice sportivo territoriale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele ROMANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Gabriele ROMANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina